



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 24.04.2025

OGGETTO: Presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anni 2024/2025 e approvazione delle tariffe Anno 2025;

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**, con avvisi scritti (prot. n. 3470) del 18.04.2025, (prot. 3522) del 22.04.2025 e (prot. 3564) del 23.04.2025 è stato convocato il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in seduta ordinaria presso i **locali dell'Auditorium Comunale - Via Vittorio Emanuele**.

Presiede il Presidente, Consigliere, Dott. Paolo Ganci;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale;

Il Segretario Comunale, alle ore 18:46 effettua l'appello nominale:

N.	CONSIGLIERE	PRESENZA/ASSENZA
1	LO MONACO LINA	ASSENTE
2	GANCI PAOLO	PRESENTE
3	ROSSITTO EMANUELE	ASSENTE
4	DI GIORGIO FERNANDO	PRESENTE
5	GANCI DESIREE'	PRESENTE
6	VINCI GIUSEPPE	PRESENTE
7	URSO SEBASTIANO MARIO	PRESENTE
8	PANEBIANCO MARINELLA	PRESENTE
9	FISICARO SEBASTIANA	ASSENTE
10	MONTALTO STEFANIA	PRESENTE
Assegnati n. 10		Presenti n. 7
Assenti n. 3 (Lo Monaco, Rossitto, Fiscaro)		

Il Presidente Dott. Paolo Ganci, assistito dal Segretario Comunale Dott. Giuseppe Morale, verificata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. Ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'O.R.EE.LL su proposta del Presidente vengono scelti due scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Di Giorgio Fernando e Ganci Desiree**.

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione del 2°) punto all'ordine del giorno recante: **“Preso d’atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anni 2024/2025 e approvazione delle tariffe Anno 2025;”**.

Il **Presidente** illustra sinteticamente la proposta e dichiara aperta la discussione

Non essendoci interventi il **Presidente** sottopone la proposta ai voti, con scrutinio palese e per alzata e seduta, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 7 ASSENTI : n. 3 (Lo Monaco, Rossitto, Fisicaro)

FAVOREVOLI: 7 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il **Presidente** dichiara: **“IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’”**

Successivamente il **Presidente** sottopone ai voti, con scrutinio palese e per alzata e seduta, la proposta di immediata esecutività della deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI : n. 7 ASSENTI : n. 3 (Lo Monaco, Rossitto, Fisicaro)

FAVOREVOLI: 7 ASTENUTI: 0 CONTRARI: 0

Il **Presidente** dichiara: **“IL CONSIGLIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE”**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente per oggetto: **“Preso d’atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anni 2024/2025 e approvazione delle tariffe Anno 2025;”**.

- Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Approvare la proposta avente per oggetto: **“Preso d’atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (TARI) anni 2024/2025 e approvazione delle tariffe Anno 2025;”**.

Ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

La decisione viene repertoriata al n. 2 del 24.04.2025 del registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNI 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 aggiornata con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Vista , inoltre, la Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif. che stabilisce la nuova regolazione tariffaria dei rifiuti per il periodo 2022-2025 (MTR-2);

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ferla è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione di accompagnamento al Pef;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a congruaggio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all’Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): **0,6** (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ($1 + \omega_a$): **0,2** (ω_a tra 0,1 e 0,4)
- coefficiente di recupero della produttività (X): **0,1** (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): **0** (da 0 a 2%, vedere tabella deliberazione 443/2019)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): **0** (da 0 a 3%, vedere tabella deliberazione 363/2021)
- Coefficiente di gradualità come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: 0
 - o $\gamma_{2,a}$:- 0,15

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal competente Ufficio Tributi comunale, come da risultanze sottoscritte dall’Ente di Governo dell’ambito S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA, giusta nota prot. n. 3300 del del 29.04.2024;

Preso atto del Piano Finanziario 2022/2025, biennio 2024/2025, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2024;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2023;

Visto in particolare l’art. 20 del citato regolamento comunale,

- il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 27 e dell'art. 31 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 87,76 % a carico delle utenze domestiche;
- 12,24 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stabiliti con i criteri del metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999;
- che nell'anno 2025 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- coefficiente per recupero inflazione:	7,00 %
- coefficiente recupero della produttività:	0,10 %
- coefficiente QL	0
- coefficiente PG	0
- coefficiente per D.Lgs n. 116/20	0
Limite massimo di variazione annuale	1,0960
Crescita entrate 2024	1,4162
Crescita entrate 2025	0,9371

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 31.07.2025
- seconda rata: 30.09.2025
- terza rata: 30.11.2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2025

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*; - SOLO PER IL 2020
- *l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

- convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero consorzio Comunale di Siracusa sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;
 - la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario Tari 2022/2025, biennio 2024/2025 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nella misura del 5 %;
- 6) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai comma 1 e 3 dell'art. 31 e comma 2 lett. e dell'art.27 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso:
 - apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 31.07.2025
 - seconda rata: 30.09.2025
 - terza rata: 30.11.2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.07.2025

- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Ente di Governo dell'ambito S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 11) di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito _____, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Dott. **GIUSEPPE PUZZO**
Responsabile del Servizio Finanziario
del Comune di Feda

(ALL. A)

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	30.777,00	0,75	305,83	1,00	0,352326	144,713385
1 .2	Due componenti	36.355,00	0,88	302,00	1,80	0,413396	260,484093
1 .3	Tre componenti	22.875,33	1,00	187,67	2,00	0,469769	289,426770
1 .4	Quattro componenti	17.591,33	1,08	141,17	2,20	0,507350	318,369447
1 .5	Cinque componenti	1.737,00	1,11	16,00	2,90	0,521443	419,668817
1 .6	Sei o piu' componenti	366,67	1,10	1,83	3,40	0,516745	492,025510
1 .1	Un componente-Insediamenti sparsi	160,00	0,75	1,00	1,00	0,352326	57,885354
1 .1	Un componente-Art.3 comma 3 l.104/92 €35.000,00 ise	112,00	0,75	1,00	1,00	0,176163	72,356692
1 .2	Due componenti-Art.3 comma 3 l.104/92 €35.000,00 ise	76,67	0,88	1,17	1,80	0,206698	130,242046
1 .3	Tre componenti-Art.3 comma 3 l.104/92 €35.000,00 ise	220,00	1,00	2,00	2,00	0,234884	144,713385
1 .1	Un componente-Insediamenti sparsi	1.513,83	0,75	22,00	1,00	0,352326	57,885354
1 .2	Due componenti-Insediamenti sparsi	646,00	0,88	9,00	1,80	0,413396	104,193637
1 .3	Tre componenti-Insediamenti sparsi	388,00	1,00	4,17	2,00	0,469769	115,770708
1 .4	Quattro componenti-Insediamenti sparsi	330,00	1,08	3,00	2,20	0,507350	127,347779
1 .5	Cinque componenti-Insediamenti sparsi	195,00	1,11	1,00	2,90	0,521443	167,867527
1 .1	Un componente-Insediamenti sparsi- Occupazione stagionale	61,00	0,75	1,00	1,00	0,352326	40,519747
1 .1	Un componente-Lavoratori e studenti fuori sede intestatari	100,00	0,75	1,00	1,00	0,176163	72,356692
1 .1	Un componente-Occupazione stagionale	9.970,00	0,75	130,00	1,00	0,352326	101,299369
1 .2	Due componenti-Occupazione stagionale	290,00	0,88	3,00	1,80	0,413396	182,338865
1 .3	Tre componenti-Occupazione stagionale	270,00	1,00	2,00	2,00	0,469769	202,598739
1 .4	Quattro componenti-Occupazione stagionale	75,00	1,08	1,00	2,20	0,507350	222,858613
1 .1	Un componente-Residenze assistenziali o istituti sanitari	1.715,33	0,75	14,83	1,00	0,176163	72,356692

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	355,00	0,52	4,55	0,321586	1,610050
2 .4	Esposizioni, autosaloni	165,00	0,70	4,55	0,432904	1,610050
2 .5	Alberghi con ristorazione		2,32	20,46	1,434769	7,239917
2 .7	Case di cura e riposo	1.143,00	1,20	9,50	0,742122	3,361644
2 .8	Uffici, agenzie	238,00	1,00	7,89	0,618435	2,791934
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	591,00	0,94	8,26	0,581329	2,922861
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	1.199,00	1,00	10,21	0,618435	3,612883
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	251,00	1,10	11,50	0,680278	4,069359
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	848,00	0,95	9,34	0,587513	3,305027
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	236,00	1,30	11,00	0,803965	3,892430
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	625,00	0,85	8,34	0,525669	2,951170
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	244,00	4,50	44,00	2,782958	15,569722
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	345,00	3,50	34,00	2,164522	12,031148
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	702,00	2,20	22,00	1,360557	7,784861
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	137,00	3,80	16,00	2,350053	5,661717
2 .7	Case di cura e riposo - Insediamenti sparsi	77,00	1,20	9,50	0,742122	1,344657
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici - Insediamenti spa	22,00	0,85	8,34	0,525669	1,180468
2 .5	Alberghi con ristorazione - Insediamenti sparsi - Occupazione stagionale	477,00	2,32	20,46	1,434769	2,027177
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form - Rifiuti speciali	270,00	2,20	22,00	1,360557	5,449402



SETTORE AFFARI GENERALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) ANNI 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 06.02.2025

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, 06.02.2025

Il Responsabile Sett. Finanziario
Dott. Giuseppe Puzzo



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Ganci

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Morale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione è :

- x) Dichiarata di I.E. ai sensi della L.R. 44/91- art. 12 – comma 2
- b) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1)

Dalla Residenza Municipale, li 24/04/2025

**Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Morale**